



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare
Alleanza Nazionale

ATTIVITA' ISPETTIVA

REG. GEN. N. 522 / VIII FEB-07

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
23 FEB. 2007
PROT. 177h

Prot.n.447/Sp
Napoli, 23 febbraio 2007

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
al PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE
ed all'ASSESSORE alla SANITA'**

Il sottoscritto Consigliere Crescenzo Rivellini del Gruppo di Alleanza Nazionale

PREMESSO

Che il decreto del Ministero della Sanità del 7.11.1991, nel disciplinare la revisione del nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, ha previsto, all'art. 2.2, la possibilità per le strutture private, allora convenzionate con il SSN di assicurare l'erogazione delle prestazioni di diagnostica di laboratorio ad elevata tecnologia e/o impegno professionale "anche" mediante invio dei relativi campioni a centri specialistici e/o di riferimento convenzionati;

Che, inoltre, la precitata disposizione ha individuato da un lato, la responsabilità del prelievo, della conservazione e del trasporto del campione, nonché della consegna ed archiviazione del referto al responsabile della struttura cui accede l'utente e, dall'altro, la responsabilità del referto al responsabile del centro specializzato e/o di riferimento che esegue l'indagine;

Che, infine l'art. 2.2. D.M. 7.11.1991 ha imposto alle regioni di disciplinare, con propri atti, l'organizzazione dei rapporti e l'intera materia sottesa alla possibilità di invio di campioni a centri specialistici;

Che, non v'è dubbio che la descritta norma del decreto ministeriale ha natura meramente programmatica e necessita di una disciplina attuativa, che ne delinei nel dettaglio la natura, i caratteri, le opportunità, ne fissi i presupposti ed i limiti, ne procedimentalizzi le funzioni, ne individui i controlli;

Che, in difetto di tale corpus normativo di natura esecutiva, non è immaginabile l'applicazione pratica della indicata facoltà individuata dal decreto; che, proprio per la incompiutezza della disciplina introdotta dal D.M. del 1991, è stato previsto l'obbligo a carico delle regioni di normare con propri atti l'intera "organizzazione dei rapporti" connaturati alla ripetuta facoltà:

Scr. Deg. Rivellini
23/02/07

Che in particolare, l'ampia formulazione della norma è chiaro indice rilevatore della ineluttabilità da parte delle regioni di assolvere a tale compito e, di conseguenza, di approvare una disciplina organica, capace di amplificare gli effetti benefici della "facultas" attribuita ai Centri Temporaneamente Accreditati e di eliminarne in radice gli effetti distorsivi sia sulla qualità e l'appropriatezza della prestazione sanitaria e sia sulle regole del mercato e della libera scelta del cittadino utente;

Che la Regione Campania, assumendo e conservando un comportamento inerte, si è illegittimamente sottratta a tale obbligo normativamente prescritto ed ha consentito l'applicazione selvaggia del cd. Service;

Che, da anni, in ragione del proliferare in Campania dei CTA, quasi tutte le prestazioni di diagnostica di laboratorio sono "date in appalto" a vere e proprie centrali operative, che restituiscono il prodotto senza che ci sia la necessaria interazione fra cittadino utente, CTA e SSR;

Che l'espansione senza regole del service ha determinato il decentramento di figure centrali per la salute del cittadino quali quelle del Patologo Clinico e la contestuale deresponsabilizzazione dei CTA, che hanno ormai assunto il deprimente ruolo di semplici mediatori fra cittadino e centrali di produzione a carattere industriale di prestazioni di diagnostica;

Che in tale sconcertante assenza di disciplina, da un lato, non è più in alcun modo individuabile la linea di demarcazione delle responsabilità, pur delineate nel D.M. del 1991 e, dall'altro, non è stato individuato un sistema reale di controlli a tutela del bene-salute;

Che sussistono imprescindibili profili di interesse pubblico concreto ed attuale per addivenire ad una celere regolamentazione regionale del service, attraverso l'attivazione di forme di concertazione con gli scriventi, con le associazioni datoriali e con i CTA maggiormente sensibili alla descritta problematica;

Che l'inerzia serbata dalla Regione Campania assume i caratteri del vero e proprio inadempimento a precise e cogenti disposizioni normative;

Che, in tal senso, i Giudici Amministrativi, anche nel settore della sanità, hanno più volte rimarcato l'obbligo della Regione Campania di adempiere a precisi precetti normativamente individuati;

Che, di recente è stato sancito l'obbligo della Regione Campania all'aggiornamento e rivalutazione delle tariffe, che come l'obbligo di disciplinare il service ha fonte diretta in disposizioni normative e che, pertanto, non è in alcun modo eludibile;

Che, sul punto, il TAR Campania, con la recente sentenza della sezione I, n.18850 del 12.10.2005 ha affermato che "...le Regioni debbono provvedere con periodicità almeno triennale, all'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni ospedaliere, specialistiche, di diagnostica strumentale e di laboratorio e riabilitative da applicare nel proprio ambito territoriale" (cfr.: in terminis, TAR Campania – NA – sez I, 17.3.2004 n.3247);

Che, inoltre proprio per ribadire la assoluta ineludibilità di tale obbligo simile nell'impianto normativo a quello della disciplina del service, la sezione I del TAR Campania, con la recentissima sentenza n.3145/2006, ha nominato un commissario ad acta per offrire esecuzione ai suoi pronunciamenti in tema di aggiornamento e rivalutazione delle tariffe per le prestazioni sanitarie rese a vantaggio del SSR;

Che, pertanto, occorre che la Regione Campania provveda senza indugio ad offrire applicazione all'art.2.2 D.M. 7.11.1991 e, per l'effetto, a disciplinare l'intera materia del cd. Service.

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore alla Sanità per sapere:

- Quando intendono avviare e concludere nel termine normativamente prescritto con provvedimento definitivo e motivato, specifico procedimento amministrativo che offra applicazione all'art.2.2. D.M. 7.11.1991 e, per l'effetto, disciplini in via attuativa il cd. Service, delineandone nel dettaglio la natura, i caratteri, le opportunità fissandone i presupposti ed i limiti, procedimentalizzandone le funzioni, individuandone i controlli.
- Nelle more dell'adozione della precitata disciplina, invita la Regione Campania a voler sospendere ogni attività di service per:
 1. tutelare l'appropriatezza delle prestazioni di diagnostica di laboratorio;
 2. garantire al cittadino-utente il diritto di esprimere il consenso informato per l'invio al service dei propri esami;
 3. tutelare da una concorrenza sleale i laboratori che non ritengono di utilizzare il service non ancora ufficialmente introdotto in Campania;
 4. impedire ad "organizzazioni meramente commerciali" l'accaparramento di una grossa fetta di "mercato" eludendo tutte le limitazioni messe in essere per i laboratori provvisoriamente accreditati;
 5. stabilire severe sanzioni per gli inadempimenti.

On. Crescenzo Rivellini

